



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII  
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023*

### **VERBALE DI ACCORDO**

In data 19 ottobre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COGETECH GAMING S.R.L., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. n. 223/1991, anche al fine dell'attivazione della misura di cui all'art. 19, co. 10 bis, D. L. 29.11.2008, n. 185 .

Sono presenti:

- per la COGETECH GAMING S.R.L., Michele Marini, Massimo Dramis, Zuela Stefanucci, Lavinia Pupelli;
- per la FILCAMS - CGIL, Danilo Lelli;
- per la FISASCAT- CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Marco Marroni;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

### **PREMESSO CHE**

- la COGETECH GAMING S.R.L., con sede legale in Milano, opera nel settore dei giochi e delle scommesse, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 264 lavoratori ed applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – protocollo aggiuntivo per la disciplina dei lavoratori dipendenti da Agenzie di Scommesse;

- con lettera del 27 agosto 2010 la Società ha avviato una procedura per riduzione di personale *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo di 94 lavoratori variamente dislocati sul territorio nazionale;
- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota prot. N. 15/VII/20431/MA003.A001 del 7 ottobre 2010, ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale, richiedendo un incontro in sede governativa *ex art.* 4, co. 7 e 15, L. 223/1991;
- con successiva nota Prot. n. 15/VII/20881/MA003.A001 del 14.10.2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

### CONSIDERATO

L'art. 19, co. 10 bis, D. L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e modificato dall'art. 2, co 136, Legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010), che prevede che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009, agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ”.


### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parti integrante.

1. Le Parti concordano - al fine di ottenere la misura di integrazione al reddito - di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dalla Società e di richiedere l'attivazione della misura di cui al richiamato **art. 19, comma 10-bis** per un numero massimo di **77 lavoratori**, per la durata di **12 mesi a decorrere dal 20 ottobre 2010**.



2. I lavoratori saranno licenziati nel termine di legge di 120 giorni dalla stipula del presente accordo.
3. I lavoratori saranno collocati in mobilità secondo i seguenti criteri:
- A) Per quanto attiene ai lavoratori eccedenti della sede di Milano, per la quale non è prevista la chiusura, le Parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall' art. 5 della L.223/91, che i criteri per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, saranno i seguenti:
- (i) prioritariamente quello della non opposizione al licenziamento. In tale contesto, potranno essere prese in considerazione anche adesioni da parte di altri lavoratori della sede aventi profili professionali diversi da quelli dichiarati in esubero, a condizione di fungibilità professionale;
- (ii) in subordine, qualora dovessero ancora residuare posizioni in esubero, si darà applicazione ai criteri previsti dall' art. 5 L. 223/1991.
- B) Per quanto attiene ai lavoratori in esubero che operano presso le altre filiali indicate nella comunicazione di avvio della procedura in oggetto, che verranno tutte dismesse, le Parti convengono, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 223/91, che l'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà secondo i seguenti criteri:
- (i) in via prioritaria, non opposizione al licenziamento. In tale contesto potranno essere prese in considerazione anche adesioni da parte di altri lavoratori che operino in filiali non interessate dalla presente procedura, salva la fungibilità professionale. Inoltre la Società si impegna a sottoporre al personale in esubero proposte di trasferimento presso altre filiali che presentino scoperture di organico, nei limiti di dette scoperture e fatte salve le compatibilità tecnico-professionali, anche mediante accordi di demansionamento in deroga all'art. 2103 cod. civ.;
- (ii) in subordine, qualora dovessero ancora residuare posizioni in esubero, si darà applicazione esclusivamente al criterio delle esigenze tecnico-organizzative consistente nella chiusura della filiale ove opera il lavoratore in esubero.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.




**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10 bis, del D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

Letto, confermato e sottoscritto.

COGETECH GAMING S.R.L.

ITALIA LAVORO  


FILCAMS-CGIL  
  
FISASCAT-CISL  
  
UILTUCS  


IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI

